



CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Organo di Diritto Pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministro della Difesa

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2023 DELIBERA N. 1

**OGGETTO: “ATTUAZIONE MODIFICHE NORMATIVE AL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI ALLA LEGGE N. 197/2022, ART. 1, CO. 651 E SS..
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, PREVISTA DAL NOVELLATO 4° COMMA DELL’ART. 1914, D. LGS. N. 66/2010”.**

Il Consiglio di Amministrazione:


- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 651 e ss, di modifica della previdenza integrativa del personale militare, che ha apportato *significative e radicali innovazioni* alle disposizioni del COM, riguardanti la Cassa di Previdenza delle Forze Armate;
- tenuto conto che le suddette modifiche hanno comportato, tra l’altro, un notevole *ampliamento dei beneficiari dell’IS*, con l’eliminazione del requisito, precedentemente necessario per accedere all’emolumento in esame, costituito dal c.d. diritto a pensione;
- tenuto conto altresì degli *effetti retroattivi* delle dette modifiche normative, decorrenti dal 09.10.2010;
- atteso, quindi, il più che significativo *aggravio del carico di lavoro*, per i numerosi adempimenti amministrativo-contabili e procedurali necessari, che il Sodalizio è chiamato a svolgere al fine di adeguarsi alle nuove prescrizioni in un arco temporale più limitato possibile, anche per sanare in tempi ragionevolmente contenuti tutto il *pregresso/arretrato*, di fatto già esigibile dagli aventi causa;
- tenuto conto dell’aspetto prettamente finanziario collegato alle modifiche in oggetto, con particolare riferimento alle criticità di cassa, emerse sulla base di stime effettuate in proposito, relative ai Fondi previdenziali Ufficiali in generale e, in particolare, al Fondo Ufficiali Esercito e Carabinieri;
- considerato che il novellato comma 4, art. 1914, d.lgs. n. 66/2010, consente il differimento delle prestazioni erogate dal Sodalizio previdenziale agli aventi titolo fino ad un massimo di 24 mesi, attraverso l’attivazione della c.d. clausola di salvaguardia;
- visto il decreto interministeriale Difesa-Economia datato 1 luglio 2010;
- visto il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Cassa,

DELIBERA

all'unanimità, di richiedere l'emissione del decreto ministeriale che autorizzi l'attivazione della citata clausola di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 1914, d.lgs. n. 66/2010, al fine di poter affrontare al meglio gli adempimenti connessi con la prima fase di applicazione della riforma normativa in esame, nonché mitigare il considerevole impatto finanziario che una piena e immediata applicazione della riforma farebbe gravare su talune gestioni previdenziali.

IL PRESIDENTE

Ammiraglio Ispettore Capo Pietro COVINO



IL CAPO UFFICIO DI GESTIONE

Col. c. (li) s. SM Salvatore Giovanni GIACALONE

